

Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2015/0289 (COD)

PECHE 298 CODEC 1267

11382/17 ADD 1

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del

regolamento del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo

alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

- Progetto di motivazione del Consiglio

11382/17 ADD 1 don/tar/S 1 DG B 2A **IT**

I. <u>INTRODUZIONE</u>

- 1. L'11 dicembre 2015 <u>la Commissione</u> ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹ e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio². La proposta prevede una revisione del regime di autorizzazioni concesse ai pescherecci dell'Unione per la pesca al di fuori delle acque dell'Unione e alle navi di paesi terzi per la pesca nelle acque dell'Unione.
- 2. Il 28 giugno 2016 <u>il Consiglio</u> ha convenuto un orientamento generale³ a seguito di un esame approfondito della proposta da parte del gruppo "Politica interna ed esterna della pesca".
- 3. Il 1° marzo 2016 il Comitato delle regioni ha deciso di non pronunciarsi.
- 4. Il 25 maggio 2016 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere⁴.
- 5. Il 2 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha adottato la sua relazione legislativa contenente la posizione in prima lettura⁵.
- 6. Tra febbraio e inizio marzo 2017 <u>il gruppo "Politica interna ed esterna della pesca"</u> ha esaminato la serie di emendamenti contenuti nella relazione legislativa del Parlamento europeo, e l'8 marzo 2017 il <u>Coreper</u> ha elaborato un mandato⁶ per i negoziati con il Parlamento europeo.

11382/17 ADD 1 don/tar/S 2
DG B 2A **IT**

_

¹ Cfr. doc. 15262/1/15 REV 1 PECHE 481 CODEC 1773.

² Cfr. regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

³ Cfr. doc. 10143/16 PECHE 217 CODEC 868.

⁴ GU C 2016 del 19.8.2016, pag. 116.

⁵ Cfr. doc. 5866/17 PECHE 44 CODEC 141 PE 4.

⁶ Cfr. doc. 6304/2/17 REV 2 PECHE 58 CODEC 211.

- 7. Dopo i triloghi informali svoltisi il 27 aprile, il 30 maggio e il 20 giugno 2017, il <u>Coreper</u> è stato informato del raggiungimento di un accordo provvisorio con il PE.
- 8. Con lettera del 14 luglio 2017 <u>il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo</u> ha informato <u>il presidente del Coreper I</u> che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento.
- 9. Il 19 luglio 2017 il <u>Coreper</u> ha confermato il testo di compromesso finale in vista di un accordo⁷ e il 25 settembre 2017 il testo ha ottenuto l'accordo politico del Consiglio⁸.

II. OBIETTIVO

10. La proposta intende aggiornare l'attuale regolamento relativo alle flotte da pesca esterne conformemente alla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2013, migliorando in particolare il regime di autorizzazioni concesse ai pescherecci dell'Unione per la pesca al di fuori delle acque dell'Unione e alle navi di paesi terzi per la pesca nelle acque dell'Unione. Oltre a chiarire e semplificare le norme vigenti e renderle più coerenti con i principali atti legislativi adottati nel frattempo, la proposta intende estendere il campo di applicazione del presente regolamento ad altri aspetti correlati quali le licenze dirette ottenute dai paesi terzi, il cambio di bandiera, il noleggio, nonché migliorare il controllo e la trasparenza. Si prevede quindi che tale serie di norme aggiornate costituisca un migliore strumento di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

11382/17 ADD 1 don/tar/S 3
DG B 2A

⁷ Cfr. doc. 10550/17 PECHE 263 CODEC 1108.

⁸ Cfr. doc. 11583/17 PECHE 306 CODEC 1298.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

- 11. La posizione del Consiglio approva in larga misura la proposta della Commissione per quanto concerne la modernizzazione del regime delle autorizzazioni di pesca, la semplificazione degli obblighi di comunicazione e una maggiore trasparenza. Il Consiglio ha tuttavia armonizzato le procedure di autorizzazione al fine di renderle meno complesse, ridurre gli oneri amministrativi ed evitare misure sproporzionate.
- 12. Le tre istituzioni hanno inoltre ritenuto opportuno prevedere un'unica autorizzazione di pesca per le navi che operano esclusivamente nelle acque dell'UE, senza prevedere, per le autorizzazioni rilasciate alle navi dell'Unione operanti al di fuori delle acque dell'UE ulteriori condizioni connesse a precedenti infrazioni gravi (articolo 5 della posizione del Consiglio), poiché il diritto dell'Unione già impone sanzioni adeguate in caso di tali infrazioni. Tale approccio è stato considerato più in linea con il regolamento sul controllo.
- 13. Per quanto riguarda le ulteriori modifiche apportate alla proposta della Commissione, il Consiglio si basa sulle modifiche suggerite dal Parlamento, in particolare relativamente al "controllo delle autorizzazioni di pesca" (emendamento 32) e alla garanzia che le attività di pesca pianificate siano conformi a una valutazione scientifica (emendamenti 49 e 57). Inoltre, il Consiglio conviene di chiarire e limitare la delega di poteri già prevista nella proposta della Commissione sulla base di un emendamento proposto dal Parlamento (emendamento 73).

11382/17 ADD 1 don/tar/S DGB2A \mathbf{IT}

B. Elementi particolari

- 14. Le disposizioni aggiunte a seguito della riforma della PCP, quali il cambio di bandiera, costituiscono una particolare preoccupazione per le tre istituzioni. Il presente regolamento dovrebbe garantire che le navi da pesca uscite dalla flotta peschereccia dell'Unione, che hanno successivamente preso la bandiera di un paese terzo e sono state quindi reinserite nella flotta peschereccia dell'Unione, non abbiano praticato la pesca INN né operato sotto la bandiera di un paese non cooperante in materia di lotta alla pesca INN. Il Consiglio ha sostenuto che una nave non può pretendere l'autorizzazione se ha continuato a praticare attività di pesca nella flotta peschereccia del paese terzo dopo che questo è stato iscritto nell'elenco dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile o di quelli non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, ma non se il paese terzo è stato solo identificato come paese non cooperante in materia di lotta alla pesca INN. Tuttavia, in risposta alle preoccupazioni del Parlamento europeo, il Consiglio ha convenuto che una nave non possa pretendere l'autorizzazione neanche quando ha continuato a praticare attività di pesca nella flotta peschereccia del paese terzo dopo un periodo di sei settimane dall'adozione della decisione che identifica il paese terzo come paese non cooperante in materia di lotta alla pesca INN, eccetto nel caso in cui il Consiglio abbia deciso di non iscrivere detto paese terzo come tale (articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della posizione del Consiglio).
- 15. Nel corso delle discussioni con il Parlamento e la Commissione il Consiglio ha inoltre accettato d'inserire gli obblighi d'informazione concernenti i trasbordi effettuati in alto mare e in virtù di autorizzazioni dirette. È stato inoltre deciso d'inserire un obbligo di previa notifica allo Stato membro di bandiera per queste operazioni di trasbordo (nuovo articolo 26 bis della posizione del Consiglio).
- 16. Il Consiglio ha infine convenuto d'istituire una banca dati dell'Unione per le autorizzazioni di pesca rilasciate ai sensi del presente regolamento (articolo 39 della posizione del Consiglio) che comprenda una parte pubblica e una protetta, garantendo in tal modo un migliore equilibrio fra trasparenza e controllo, pur assicurando la protezione dei dati personali.

IV. <u>CONCLUSIONI</u>

17. Nel definire la sua posizione, <u>il Consiglio</u> ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

11382/17 ADD 1 don/tar/S 5
DG B 2A **IT**